

## CIX.

1<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 29 MAGGIO 1893

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MUSSI.

## INDICE.

<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
Scuola d'applicazione degli ingegneri in Padova. . . . .	Pag. 3899
Sovrimposte comunali (Discussione). . . . .	3901
Oratori:	
LEVI, relatore . . . . .	3902
PELLERANO . . . . .	3901
	3902-03
ROSANO, sotto-segretario di Stato per l'interno	3902
Censi, canoni e livelli (Discussione):	
Oratori:	
FRASCARA, relatore . . . . .	3910-11
GRAZIADIO . . . . .	3910-11
LANZARA, sotto-segretario di Stato per le finanze . . . . .	3910-11
PASQUALI . . . . .	3910
Condono di penali (Discussione):	
Oratori:	
CLEMENTINI, relatore . . . . .	3914
	3915-16
ERCOLE, presidente della Commissione . . . . .	3913
FACHERIS . . . . .	3916-17
LANZARA, sotto-segretario di Stato per le finanze . . . . .	3913
	3914-16-17-18
RUGGIERI ERNESTO. . . . .	3915
	3917-18
Cassazione di Roma (Discussione):	
Oratori:	
EULA, ministro guardasigilli . . . . .	3919
RIZZO . . . . .	3918-19
Variazioni nel bilancio delle poste e dei telegrafi (Approvazione). . . . .	3919
Variazioni nel bilancio della marina (Approvazione) . . . . .	3921
Giuramento del deputato CHINDAMO . . . . .	3909

**Approvazione del disegno di legge per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in Padova a sede della Scuola di applicazione per gli ingegneri.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in Padova a sede della Scuola di applicazione per gli ingegneri.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Fortunato, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 170-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta, (Pausa).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata e resa esecutoria la convenzione per l'assetto della regia Scuola di applicazione per gl'ingegneri, annessa alla regia Università di Padova, conclusa fra il Ministero della pubblica istruzione, il comune di Padova e la Cassa di risparmio di Padova, in dipendenza delle deliberazioni 26 ottobre e 19 novembre 1892 del Consiglio comunale di Padova, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 dicembre 1892, al n. <sup>1040</sup> 15514 e del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova in data 27 luglio 1892, processo verbale n. 18. »

La seduta comincia alle 10 antimeridiane.  
**Fortunato, segretario,** legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 marzo 1893 che è approvato.

Si dia lettura della Convenzione che è parte integrante di questo articolo primo.

**Fortunato, segretario, legge :**

« Convenzione fra il Governo, il comune di Padova e la Cassa di risparmio di Padova per la sistemazione della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri nella Regia Università di Padova.

« Art. 1. La Cassa di risparmio di Padova dà in mutuo al Governo la somma di lire 180,000 (lire centottantamila) per provvedere al restauro del palazzo ex-Contarini, già Regia dogana, a fine di adattarlo a sede della Regia scuola di applicazione per gl'ingegneri annessa alla Regia Università di Padova.

« La somma sarà versata dalla Cassa di risparmio di mano in mano che occorreranno pagamenti in ragione del progresso dei lavori, ed eventualmente tutta in una volta, ove gli assuntori dei lavori consentano ad ottenere il pagamento dopo il definitivo collaudo dei lavori completi. »

« Art. 2. Il mutuo sarà al saggio d'interesse pel 4.30 per cento (lire quattro e centesimi trenta per cento) e sarà rimborsato mediante ammortamento col pagamento di una annualità di lire 16,530.85, (lire sedicimila cinquecento trenta e centesimi ottantacinque) per quindici anni.

« Il versamento della prima annualità sarà fatto dal Governo alla Cassa di risparmio il 30 dicembre 1893, ed i successivi versamenti saranno fatti nello stesso giorno di ciascun anno rispettivo fino al termine del quindicennio.

« L'imposta di ricchezza mobile resta a carico della dotazione ordinaria della Regia Università, senza diritto di trattenuta o di rivalsa, in guisa che la Cassa di risparmio percepisca integralmente le quindici annualità, di cui nel primo comma del presente articolo.

« Si allega sub-A la tabella di ammortamento, che si considera come parte integrante del presente contratto per regolare le modalità dell'estinzione del mutuo in capitale e del pagamento degli interessi e dell'imposta di ricchezza mobile. »

« Art. 3. La somma di lire 180,000 a partire dal 1° gennaio 1893, si considera come deposito del Governo presso la Cassa di risparmio di Padova, fruttante a favore di esso l'annuo interesse del 4.30 per cento e rimane disciplinato dalle norme fissate nello statuto della Cassa stessa sia quanto ai rimborsi,

sia quanto alla decorrenza e liquidazione degli interessi. »

« Art. 4. Il comune di Padova in ordine e per gli effetti delle deliberazioni 26 ottobre e 19 novembre 1892 del Consiglio comunale approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 dicembre anno stesso, numero 1040-15514, che in copia autentica vengono allegate al presente sub-B, perchè ne formino parte integrante, si obbliga a versare al Tesoro dello Stato la somma annuale di lire 4,530.85 (lire quattrocentomila cinquecento trenta e centesimi ottantacinque) come sua quota di concorso alla spesa pel restauro del predetto palazzo, per un quindicennio.

« Il primo versamento sarà fatto il 15 novembre 1893 e così successivamente allo stesso giorno negli anni successivi. »

« Art. 5. La presente Convenzione andrà in vigore e sarà produttiva di effetti giuridici quando avrà ottenuta l'approvazione del Parlamento e le spese per essa restano a carico dello Stato. »

« Padova li 11 marzo 1893 (novantatre).

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
MARTINI.

Per il comune di Padova  
*Il sindaco*  
VETTOR GIUSTI.

Per la Cassa di risparmio di Padova  
*Il direttore*  
BELLINI dottor TEOBALDO.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 1.  
(È approvato).

Art. 2. Per l'attuazione della convenzione stessa il Governo è autorizzato ad inscrivere le somme pattuite nei sottoindicati capitoli speciali da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa pel Ministero dell'istruzione pubblica, per gli esercizi finanziari dal 1892-93 al 1907-908.

« *Esercizio finanziario 1892-93.* — a) Stato di previsione dell'entrata « Somma da versarsi dalla Cassa di risparmio di Padova per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in detta città a sede della scuola di applicazione per gli ingegneri, ai termini della convenzione, lire 180,000;

b) Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica « Spesa

prevista pei lavori di adattamento del palazzo ex-Contarini in Padova a sede della scuola di applicazione per gli ingegneri, lire 180,000.

« *Esercizi finanziari dal 1893-94 al 1907-1908.* — a) Stato di previsione dell'entrata « Contributo del comune di Padova nel pagamento dell'annualità dovuta alla Cassa di risparmio in detta città per l'estinzione del mutuo fatto allo Stato per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini, lire 4,530.85;

b) Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica « Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città, lire 16,530.85. »

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Approvazione del disegno di legge per autorizzare le provincie di Lecce e Piacenza ed alcuni Comuni ad eccedere la sovrimposta.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Camino, Castagnole, Monferrato, Castelvero d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Fortunato, segretario, legge:** (Vedi *Stampato*, n. 151-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale. (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il comune di Croce Mosso è autorizzato ad applicare nel bilancio 1893 la sovrimposta di lire 12,309.84 salvo ad accordargli la facoltà di sovrimporre la somma stessa continuativamente fino all'estinzione dei debiti, quando avrà regolarmente approvate le deliberazioni dei prestiti contraendi, e avrà con

gli Istituti mutuatari stabilite le condizioni del prestito. »

(È approvato).

« Art. 2. Il comune di Lagosanto (Ferrara) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti dal 1894 al 1900 inclusivo lire 8,372.01; dal 1901 al 1907 inclusivo lire 7,699.89; nel 1908 lire 6,756.63, dal 1909 al 1916 inclusivo lire 4,059.11 in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86 e ciò per far fronte all'ammortamento di quattro mutui passivi verso la Cassa depositi e prestiti, il 1° contratto nel 1887 in lire 7,000 per 14 anni; il 2° nel 1888 in lire 12,000 per 20 anni; il 3° nel 1892 in lire 30,400 per 25 anni; il 4° da contrarsi in lire 28,000 per 25 anni; e di un altro mutuo di lire 28,000 da contrarsi per 15 anni con la Cassa di risparmio di Cento, ambedue da erogarsi al pagamento di vari debiti onerosi.

« Lo stesso Comune è autorizzato ad applicare per tutto il tempo che occorre la sovrimposta del 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale delle strade obbligatorie. »

(È approvato).

« Art. 3. Al comune di Carrara (Massa) è accordata l'autorizzazione di delegare alla Cassa depositi e prestiti per 25 anni a datare dal 1894 la tangente annua di sovrimposta di lire 34,752.24 per far fronte all'ammortamento di un prestito di lire 500,000 da contrarsi per l'estinzione di passività onerose, e di eccedere conseguentemente la media triennale 1884-86 per tutto il tempo occorrente, tenuto conto della scadenza dei mutui precedentemente contratti con la Cassa medesima per la restituzione dei quali trovasi ora vincolata una sovrimposta di lire 42,879.42.

« Il Comune stesso è autorizzato ad applicare nel bilancio 1893 la sovrimposta di lire 90,440.01 eccedente il limite triennale suddetto. »

**Pellerano.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Pellerano.** Ho presentato una petizione, firmata da parecchie centinaia di proprietari di Carrara, i quali si opporrebbero a che venisse aumentata la sovrimposta nella misura richiesta dal comune di Carrara.

La petizione si trova presso la Commissione delle petizioni, la quale veramente non è troppo sollecita nel riferire.

Ma intanto, se da una parte abbiamo il Municipio che vorrebbe l'aumento, dall'altra abbiamo centinaia e centinaia di contribuenti, tra i quali i più cospicui cittadini di Carrara, che assolutamente non vorrebbero che questo aumento venisse concesso.

Mi parrebbe quindi opportuno e conveniente che, per lo meno, adesso si soprassedesse all'approvazione di questo articolo, perchè altrimenti si potrebbero ledere gl'interessi legittimi di quella città. Ed io, come rappresentante politico, non posso assolutamente lasciar passare inavvertita una petizione che, ripeto, è firmata tra gli altri dal Fabricotti, che è certo il primo proprietario di tutta quanta la mia Provincia.

**Levi, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Levi, relatore.** Ho seguito attentamente le osservazioni dell'amico e collega Pellerano, ma debbo rispondergli che alla Commissione che ha esaminato questo disegno di legge non solo non è pervenuta la petizione a cui egli ha fatto allusione, ma non è giunta la benchè menoma notizia della petizione stessa.

**Pellerano.** L'ho presentata io.

**Levi, relatore.** Non lo metto in dubbio, ma noi abbiamo tenuto conto della deliberazione della Giunta amministrativa, trasmessa al Governo dal prefetto, ed a questa deliberazione abbiamo informata la nostra.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Rosano, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Prego l'onorevole Pellerano di non voler insistere nella sua richiesta di sospensione, poichè la dizione medesima dell'articolo 3° del disegno di legge dimostra che la facoltà di eccedere la sovrimposta è domandata dal comune di Carrara per far onore ad impegni ed a scadenze di mutui precedentemente contratti colla Cassa depositi e prestiti. Ora l'onorevole Pellerano comprenderà che una deliberazione sospensiva della Camera, metterebbe l'Amministrazione comunale di Carrara in gravi imbarazzi, i quali ricadrebbero poi su quei medesimi proprietari, che hanno sottoscritta la petizione, di cui egli ha fatto parola.

Il nostro collega Pellerano avrebbe fatto meglio di passare la petizione al Ministero dell'interno o alla Commissione che ha esaminato questo disegno di legge. Egli ha

creduto più corretto presentarla direttamente alla Commissione delle petizioni; ma così il Governo e la Commissione, come ha detto l'autorevole suo relatore e presidente, si trovano nell'impossibilità di rispondere alla obbiezione dell'onorevole collega, non avendo cognizione alcuna della petizione stessa.

Per queste ragioni io m'auguro ch'egli non voglia insistere nella sua richiesta, ed ove insistesse, mi si imporrebbe il dovere di pregare la Camera di respingere la sua richiesta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano.

**Pellerano.** L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha ragione quando dice che sarebbe stato meglio se io avessi mandata la petizione direttamente alla Giunta che esaminava il disegno di legge per le eccedenze della sovrimposta fondiaria.

Ha pure ragione quando afferma che gravi difficoltà potrebbero venire al municipio di Carrara col non fargli la concessione richiesta.

Ma io non mi oppongo assolutamente alla concessione dell'aumento della sovrimposta; ho fatto una proposta sospensiva unicamente perchè desidererei che la petizione fosse esaminata prima dalla Commissione, in guisa che tra qualche giorno si potrebbe concedere lo aumento.

Siccome nella petizione si sostiene che, mediante economie od altre tasse comunali, si potrebbe evitare l'aumento della sovrimposta fondiaria, così io credo che sarebbe bene venissero studiate le ragioni esposte dalla petizione stessa.

Questo a me parrebbe conveniente ed utile di fare specialmente quando contro l'aumento della tassa fondiaria protestano i principali proprietari del comune di Carrara adducendo molte e valide ragioni.

La petizione sarà forse respinta, ed io non avrò niente ad opporre in contrario, ma intanto mi parrebbe opportuno che venisse esaminata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Levi, relatore.** La Giunta sarebbe lieta di poter accettare la preghiera così gentilmente fatta dal collega Pellerano; ma io invece prego lui di volere accedere al desiderio espresso dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, inquantochè qui si tratta

di fornire i mezzi per la estinzione di debiti molto onerosi e di impegni già da tempo contratti.

E del resto io faccio osservare che, volendo sospendere questo articolo, bisognerebbe sospendere la discussione di tutta la legge, e sottoporre la questione alla Commissione, giacchè io non ho l'autorità nè personalmente nè come relatore, di poter accettare la proposta.

L'onorevole Pellerano, esaminando le tabelle e gli articoli del disegno di legge, potrà convincersi del danno che verrebbe a tante amministrazioni, che da lungo tempo attendono le deliberazioni del Parlamento, se si protraesse l'approvazione di questa legge ammettendo una sospensiva.

Colgo poi volentieri l'occasione per rivolgere una raccomandazione a tutti i miei colleghi a proposito delle discussioni su questi disegni di legge che hanno un carattere speciale, inquantochè implicano lo esame di bilanci di centinaia e centinaia di Comuni. E la raccomandazione si risolve nel pregare i colleghi presenti ed assenti che avessero delle osservazioni a fare di rivolgersi direttamente alla Commissione; perchè improvvisare una discussione su questa materia è impossibile, per quanto si siano studiati attentamente tutti i bilanci delle singole Amministrazioni. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano.

**Pellerano.** Accetto anche il secondo gentile rimprovero dell'amico Levi, e riconosco che sarebbe stato molto meglio rivolgersi alla Commissione. Questo non vuol dire però che, se ci sono buone ragioni da far valere, non si debbano tener presenti.

Io non domando, d'altronde, la sospensione di tutto il progetto, ma solamente che ne sia stralciata quella parte che concerne il comune di Carrara, perchè non vorrei che ne soffrissero gl'interessi degli altri Comuni.

Del resto rispondo all'onorevole Levi che egli è troppo pratico per non sapere che, tante volte, per avere l'aumento della sovrapposta si finge di non avere altro mezzo di pagare i debiti, mentre ciò sarebbe possibile con opportune economie.

**Valli Eugenio.** Non c'è la Giunta Amministrativa?

**Pellerano.** In conclusione, il fatto è questo:

è stata presentata un'istanza perchè non si concedesse al comune di Carrara la facoltà che questa legge gli accorda: e io non potevo esimermi dal raccomandarla, perchè mi trovavo di fronte a centinaia di contribuenti i quali vorrebbero che alle esigenze del Comune si provvedesse con economie invece che con tasse: e la richiesta mi pare ragionevole, visto che tutti i contribuenti italiani pagano già anche troppe imposte. Ecco il motivo che mi indusse a fare questa raccomandazione.

Ma se il Governo e la Commissione non vogliono accettarla, a me non rimarrà che la soddisfazione di averla fatta, e di poter dire che *habent sua sidera* (in questo caso) le tasse invece delle liti.

**Presidente.** Non essendovi alcune proposte, metto a partito l'articolo 3, che ho già letto.

(*È approva'o — Sono pure approvati, senza discussione, gli articoli seguenti*):

« Art. 4. Il comune di Ripi, per tutto il tempo che possa occorrere a cominciare dal 1893, è autorizzato ad applicare la sovrapposta del 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria. »

« Art. 5. È accordato al comune di Gambatesa (Campobasso) la facoltà di sovrapporre ai tributi diretti, a cominciare dall'anno 1894 fino all'anno 1909 inclusivo, la somma di lire 3,723.48; fino al 1911 inclusivo la somma di lire 2,776.08 fino al 1913 inclusivo la somma di lire 2,478.18; e fino al 1918 inclusivo la somma di lire 2,007.36, in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86, e ciò per far fronte all'ammortamento di cinque mutui passivi verso la Cassa depositi e prestiti: il primo contratto nel 1889 in lire 7,000 per la viabilità obbligatoria e per trenta anni; il secondo nel 1884 in lire 13,000 per pagamento di debiti onerosi e per venticinque anni; il terzo nel 1886 in lire 4,500 per l'ampliamento del cimitero e per venticinque anni; il quarto e il quinto da contrarsi in lire 20,000 e 15,000 per trenta e venticinque anni rispettivamente e per sopperire alla spesa di una condotta di acqua potabile. »

« Art. 6. È concessa facoltà al comune di Colle Sannita (Benevento) di sovrapporre ai tributi diretti la somma di lire 6,383.50 dal 1893 al 1900 inclusivo e la somma di lire 5,153.54

dal 1901 al 1907 inclusivo, per provvedere all'ammortamento di due mutui del rispettivo importo di lire 18,000 e 59,561.17 contratti con la Provincia e con la Cassa di risparmio di Torino negli anni 1880 e 1887 allo scopo di estinguere alcuni debiti incontrati dal Comune per la viabilità obbligatoria e la costruzione di opere pubbliche nell'interno dell'abitato.

« Lo stesso Comune è autorizzato, limitatamente all'esercizio 1893, a sovrapporre lire 616.50 pei bisogni ordinari del bilancio. »

« Art. 7. Il comune di Ceriana (Porto Maurizio) è autorizzato a sovrapporre ai tributi diretti dal 1894 al 1905 inclusivo la somma di lire 15,069.60 e dal 1906 al 1918 inclusivo, la somma di lire 10,425.66 per sopperire all'ammortamento di due mutui: l'uno di lire 60,000 contratto nel 1879 con la Cassa depositi e prestiti per la viabilità obbligatoria, e l'altro di lire 150,000 da contrarsi con la stessa Cassa per l'estinzione di debiti onerosi.

« Lo stesso Comune è poi anche autorizzato ad applicare, per il tempo che occorrerà, la sovrapposta del 5 per cento sui tributi diretti per la viabilità obbligatoria. »

« Art. 8. Il Comune di Malvicino (Alessandria), per trenta anni, a partire dal 1894, è autorizzato a sovrapporre ai tributi diretti erariali la somma di lire 1,911.71, superiore alla media triennale 1884-85-86 per erogarla all'ammortamento di un mutuo di lire 30,000 da contrarsi al 5 per cento con la Cassa dei depositi e prestiti affine di pagare le passi-

vità onerose contratte per la costruzione della strada consortile di Valle d'Erro. »

« Art. 9. Il Comune di Pettorano sul Gizio (Aquila) è autorizzato a delegare a favore della Cassa depositi e prestiti la sovrapposta di lire 6,394.36, a cominciare dal 1894 fino alla completa estinzione di due mutui l'uno di lire 77,500 da contrarsi per la condotta dell'acqua potabile e per i lavori di fognatura, ammortizzabile in venticinque annualità, e l'altro di lire 20,000 già concesso, ma non ancora effettuato, per la costruzione del cimitero, ammortizzabile in trenta annualità. »

« Art. 10. Il Comune di Riofreddo (Roma) è autorizzato a sovrapporre, per l'ammortizzazione di tre mutui: uno di lire 5,000 contratto nel 1885; il secondo di lire 15,300 contratto nel 1888; ed il terzo di lire 19,500 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, la somma di lire 1,998.78 dal 1894 al 1911; la somma di lire 1,634.59 dal 1912 al 1913 inclusivo, epoca in cui va ad estinguersi il prestito di lire 15,300.

« Lo stesso Comune è inoltre autorizzato ad applicare, per il tempo che occorrerà, la sovrapposta del 5 per cento sui tributi diretti per la viabilità obbligatoria. »

« Art. 11. I Comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti per l'anno 1893 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-86 od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun Comune nell'elenco che segue:

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 29 MAGGIO 1893

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria . . . . .	Brusaschetto . . . . .	2,988. 03	»
2	Id. . . . .	Camino . . . . .	9,024. 16	4. 28816
3	Id. . . . .	Castagnole Monferrato . . . . .	24,302. 74	»
4	Id. . . . .	Castelvero d'Asti . . . . .	2,150. 73	1. 25718
5	Id. . . . .	Cinaglio . . . . .	8,740. 24	2. 58325
6	Id. . . . .	Fabbrica Curone . . . . .	9,000. »	6. 00012
7	Id. . . . .	Olmo Gentile . . . . .	1,842. 06	1. 74201
8	Id. . . . .	Prasco . . . . .	5,526. 51	3. 99762
9	Id. . . . .	Pavone . . . . .	5,332. 81	2. 28190
10	Id. . . . .	San Salvatore Monferrato . . . . .	45,607. »	»
11	Id. . . . .	Sezzè . . . . .	13,595. 72	1. 02922
12	Bergamo . . . . .	Almenno S. Bartolomeo . . . . .	13,347. 15	1. 426
13	Id. . . . .	Ambivere . . . . .	5,555. 31	1. 356
14	Id. . . . .	Bondopetello . . . . .	4,268. 28	3. 403
15	Id. . . . .	Bracca . . . . .	3,777. 40	2. 580
16	Id. . . . .	Brembate Sopra . . . . .	8,680. 34	1. 255
17	Id. . . . .	Brusaporto . . . . .	5,662. 77	1. 118
18	Id. . . . .	Calepio . . . . .	2,885. 02	0. 994
19	Id. . . . .	Casirate d'Adda . . . . .	5,806. 22	0. 606
20	Id. . . . .	Clanzzo . . . . .	5,259. 65	2. 232
21	Id. . . . .	Colzate . . . . .	2,163. 81	1. 236
22	Id. . . . .	Costa Imagno . . . . .	2,171. 92	2. 817
23	Id. . . . .	Costa Serina . . . . .	5,904. 96	2. 311
24	Id. . . . .	Costa Volpino . . . . .	7,000. »	0. 842
25	Id. . . . .	Erve . . . . .	2,527. 34	2. 427
26	Id. . . . .	Fara Olivana . . . . .	3,996. 88	0. 866
27	Id. . . . .	Fino del Monte . . . . .	4,412. 09	5. 496
28	Id. . . . .	Forestosparso . . . . .	5,639. 11	1. 109
29	Id. . . . .	Gandellino . . . . .	10,000. »	2. 519
30	Id. . . . .	Gandosso . . . . .	4,219. 74	2. 081
31	Id. . . . .	Gorlago . . . . .	8,080. »	1. 226
32	Id. . . . .	Grignano . . . . .	3,021. 02	»
33	Id. . . . .	Grumello di Zanchi . . . . .	1,093. 93	1. 530
34	Id. . . . .	Isso . . . . .	3,377. 14	0. 624
35	Id. . . . .	Lizzola . . . . .	3,639. 35	2. 920
36	Id. . . . .	Locatello . . . . .	2,418. 62	1. 842
37	Id. . . . .	Lorentino . . . . .	2,971. 95	2. 258
	Id. . . . .	Mazzoleni . . . . .	2,698. 42	1. 691

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 29 MAGGIO 1893

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
39	Bergamo . . . . .	Molini di Colognola . . . . .	2,365. 82	1. 821
40	Id. . . . .	Oltressenda Alta . . . . .	3,597. 17	1. 690
41	Id. . . . .	Parzanica . . . . .	3,681. 10	1. 810
42	Id. . . . .	Piangaiano . . . . .	4,491. 84	1. 059
43	Id. . . . .	Piazzo Basso . . . . .	1,727. 20	2. 347
44	Id. . . . .	Ranzanico . . . . .	3,791. 96	1. 457
45	Id. . . . .	Rigoso . . . . .	2,722. 32	2. 537
46	Id. . . . .	Rovetta . . . . .	6,319. 90	1. 745
47	Id. . . . .	San Paolo d'Argon . . . . .	5,215. 74	0. 869
48	Id. . . . .	Sellere . . . . .	2,733. 24	2. 580
49	Id. . . . .	Sforzatica . . . . .	8,505. 48	1. 190
50	Id. . . . .	Sotto il Monte . . . . .	6,757. 68	1. 425
51	Id. . . . .	Torre de' Busi . . . . .	11,711. 04	2. 752
52	Id. . . . .	Torre Pallavicina . . . . .	8,446. 06	0. 883
53	Id. . . . .	Vall'Alta . . . . .	5,236. 78	1. 509
54	Id. . . . .	Valleve . . . . .	2,786. 38	3. 280
55	Id. . . . .	Valsena . . . . .	2,463. 34	2. 072
56	Id. . . . .	Vedeseta . . . . .	1,546. 62	0. 937
57	Id. . . . .	Vertova . . . . .	6,913. 65	1. 100
58	Id. . . . .	Verdellino . . . . .	7,180. >	1. 046
59	Id. . . . .	Vigolo . . . . .	4,926. 08	1. 134
60	Caltanissetta . . . . .	Piazza Armerina . . . . .	69,879. 93	0. 68168
61	Como . . . . .	Bugiallo . . . . .	3,130. 79	1. 9741
62	Id. . . . .	Brunello . . . . .	2,293. 96	1. 5013
63	Id. . . . .	Casalzuigno . . . . .	3,988. 70	1. 4536
64	Id. . . . .	Caslino d'Erba . . . . .	4,073. 36	1. 4062
65	Id. . . . .	Castiglione Olona . . . . .	6,865. 68	1. 6275
66	Id. . . . .	Cucciago . . . . .	6,318. 93	1. 9998
67	Id. . . . .	Cuveglia in Valle . . . . .	2,755. 49	1. 7298
68	Id. . . . .	Maggianico . . . . .	8,323. 89	1. 2567
69	Id. . . . .	Mercallo . . . . .	3,675. 16	1. 3070
70	Id. . . . .	Monvalle . . . . .	3,576. 80	1. 6647
71	Id. . . . .	Peglio . . . . .	2,508. 24	>
72	Id. . . . .	Penzano . . . . .	4,904. 20	1. 6570
73	Id. . . . .	S. Nazzaro Valcavargna . . . . .	1,851. 90	1. 0848
74	Id. . . . .	Solzago . . . . .	2,277. 82	2. 3029
75	Id. . . . .	Sormano . . . . .	2,495. 23	1. 1340



Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
76	Como . . . . .	Velate . . . . .	8,199. 70	1. 9748
77	Id. . . . .	Villa Vergano . . . . .	4,770. 51	1. 8996
78	Cuneo. . . . .	Barge . . . . .	34,000. »	»
79	Id. . . . .	Brosiasco . . . . .	6,472. 03	»
80	Id. . . . .	Cervere . . . . .	15,416. 28	0. 68704
81	Id. . . . .	Grinzane . . . . .	7,144. 85	2. 3278
82	Id. . . . .	Lesegno . . . . .	11,172. 44	1. 4578
83	Id. . . . .	Magliano d'Alba . . . . .	11,216. 08	0. 9921
84	Id. . . . .	Martiniana Po . . . . .	3,150. 08	0. 8002
85	Id. . . . .	Niella Tanaro . . . . .	11,996. 64	2. 0366
86	Id. . . . .	Oncino . . . . .	3,700. »	»
87	Id. . . . .	Pagno . . . . .	6,118. 03	1. 21000
88	Id. . . . .	Priocca. . . . .	19,953. 48	2. 4942
89	Id. . . . .	Stroppe . . . . .	2,458. 60	»
90	Id. . . . .	Torre Uzzone. . . . .	5,796. 09	2. 8706
91	Id. . . . .	Verduno . . . . .	10,176. 42	2. 3952
92	Macerata . . . . .	Camerino. . . . .	87,790. 72	»
93	Id. . . . .	Cingoli. . . . .	49,556. »	»
94	Id. . . . .	Gualdo. . . . .	4,184. 30	0. 923103
95	Id. . . . .	Urbisaglia . . . . .	10,329. 73	»
96	Milano . . . . .	Bollate . . . . .	23,180. 39	0. 9929
97	Id. . . . .	Busto Garolfo (fraz. di Villa Cortese) . . . . .	6,137. 85	1. 7113
98	Id. . . . .	Cavaria ed Uniti . . . . .	5,229. 23	1. 6503
99	Id. . . . .	Cesano Maderno . . . . .	16,103. 86	1. 3719
100	Id. . . . .	Cerro Maggiore. . . . .	15,690. »	1. 2271
101	Id. . . . .	Garbagnate Milanese . . . . .	12,859. 03	1. 6639
102	Id. . . . .	Golasecca . . . . .	10,370. 80	2. 4031
103	Id. . . . .	Graffignana. . . . .	13,091. 74	0. 7859
104	Id. . . . .	Magenta . . . . .	24,604. 55	0. 8062
105	Id. . . . .	Milano . . . . .	4,199,683. 17	1. 03
106	Id. . . . .	Mornago . . . . .	10,900. »	»
107	Id. . . . .	Motta Viscont . . . . .	13,240. 60	0. 9473
108	Id. . . . .	Novate Milanese . . . . .	11,818. 58	1. 31651
109	Id. . . . .	Nosate. . . . .	3,304. 10	1. 4970
110	Id. . . . .	Pessano fraz. di Bornago . . . . .	6,700. »	»
111	Id. . . . .	Renate. . . . .	7,776. 68	2. 1546
112	Id. . . . .	San Stefano Ticino . . . . .	6,079. 64	»

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 29 MAGGIO 1893

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
113	Milano . . . . .	Verghera (Samarate) . . . . .	4,000. »	»
114	Pavia . . . . .	Bastida de' Dossi . . . . .	2,126. 25	1. 00623
115	Id. . . . .	Canneto Pavese . . . . .	37,846. 70	4. 67971
116	Id. . . . .	Corte Brugnatella . . . . .	4,119. 77	1. 69734
117	Id. . . . .	Corteolona . . . . .	14,792. 60	0. 81901
118	Id. . . . .	Casorate Primo . . . . .	16,080. 68	0. 86287
119	Id. . . . .	Fascia . . . . .	2,962. 11	3. 19916
120	Id. . . . .	Fontanigorda . . . . .	6,161. 02	3. 81562
121	Id. . . . .	Fortunago . . . . .	10,338. 16	3. 43184
122	Id. . . . .	Magherno . . . . .	8,339. 73	1. 04607
123	Id. . . . .	Menconico . . . . .	4,744. 32	2. 19876
124	Id. . . . .	Montesegale . . . . .	10,858. 42	2. 49591
125	Id. . . . .	Ottone . . . . .	11,313. 84	2. 4178
126	Id. . . . .	Pieve Porto Morone . . . . .	15,754. 80	1. 00742
127	Id. . . . .	Rivanazzano . . . . .	17,502. 99	0. 69122
128	Id. . . . .	Rondanina . . . . .	2,135. 55	1. 51327
129	Id. . . . .	Rosasco . . . . .	15,392. 20	0. 71580
130	Id. . . . .	Rovescala . . . . .	23,734. 79	3. 24684
131	Id. . . . .	San Giorgio Lomellina . . . . .	21,351. 04	0. 92211
131bis	Id. . . . .	Scaldasole . . . . .	9,869. 65	»
132	Id. . . . .	Valverde . . . . .	6,833. 37	3. 45979
133	Id. . . . .	Varzi . . . . .	34,056. 03	4. 45505
134	Id. . . . .	Villanterio . . . . .	12,365. 82	0. 62737
135	Id. . . . .	Zerba di Bobbio . . . . .	3,903. 22	2. 83310
136	Perugia . . . . .	Castel di Tora . . . . .	3,961. 92	0. 865480
137	Porto Maurizio . . . . .	Diano Borello . . . . .	11,900. »	»
138	Id. . . . .	Oneglia . . . . .	33,462. 13	2. 874
139	Id. . . . .	Triora . . . . .	22,491. 90	3. 9704
140	Verona . . . . .	Cazzano di Tramigna . . . . .	16,176. 32	2. 3560
141	Id. . . . .	Cucca . . . . .	26,798. 60	1. 4582
142	Id. . . . .	Mizzole . . . . .	20,902. 07	2. 4054
143	Id. . . . .	Nogarole Rocca . . . . .	17,890. 58	1. 0377
144	Id. . . . .	Povegliano . . . . .	18,954. 45	1. 4724
145	Id. . . . .	San Mauro di Saline . . . . .	9,507. 80	3. 6173
146	Id. . . . .	Selva di Progno . . . . .	14,533. 69	2. 9320
147	Vicenza . . . . .	Calvene . . . . .	3,919. 04	1. 48
148	Id. . . . .	Castegnaro . . . . .	11,956. 25	1. 21
149	Id. . . . .	Crosara . . . . .	19,000. »	»

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA accordata per l'anno 1893	
			somme effettive	aliquote
150	Vicenza . . . . .	Laghi . . . . .	4,065. 86	2. 28
151	Id. . . . .	Molvena . . . . .	9,398. 19	1. 68
152	Id. . . . .	Montebello Vicentino . . . . .	25,601. 64	0. 74
153	Id. . . . .	Montecchio Precalcino . . . . .	15,075. 52	0. 99
154	Id. . . . .	Monticello Conte Otto . . . . .	12,356. 54	0. 94 1/4
155	Id. . . . .	Marostica . . . . .	27,882. 62	1. 23
156	Id. . . . .	Mossano . . . . .	13,655. 02	1. 19
157	Id. . . . .	Nogarole Vicentino . . . . .	5,120. 84	1. 88
158	Id. . . . .	Recoaro . . . . .	23,937. 70	1. 44 1/2
159	Id. . . . .	Romano . . . . .	13,081. 15	0. 919
110	Id. . . . .	Salcedo . . . . .	10,130. 62	2. 437
161	Id. . . . .	S. Germano dei Berici . . . . .	9,636. 10	0. 846
162	Id. . . . .	Velo d'Astico . . . . .	16,865. 05	2. 27 1/2
163	Id. . . . .	Zanè . . . . .	8,700. »	1. 26

Art. 12. Le Provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con il bilancio 1893 il rispettivo limite medio triennale 1884-86 della sovrimposta ai tributi diretti, applicandola nell'ammontare fissato per ciascuna Provincia nell'elenco che segue:

Numero d'ordine	PROVINCIE	Sovrimposta	
		Somma effettiva	Aliquota
1	Lecce . . . . .	1,394,012. 97	0. 4059
2	Piacenza . . . . .	936,321. 32	0. 63259

**Presidente.** Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

#### Giuramento del deputato Chindamo.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Chindamo, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Chindamo.** Giuro.

#### Discussione del disegno di legge: Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato.

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Affrancamento di censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato.

Onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, accetta che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Sì.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge.** (*Vedi Stampato, n. 144-A*).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà ai debitori delle annue prestazioni dovute al demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'Asse ecclesiastico di Roma, ed affrancabili giusta la legge 29 gennaio 1880, n. 5253, di pagare il prezzo di affrancazione mediante una serie di

annualità eguali comprensive dell'interesse del 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 2. Il periodo dell'ammortamento sarà dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori.

« Le annualità fisse avranno le scadenze medesime della prestazione affrancata. La prima annualità fissa sarà pagata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione dell'atto. »

(È approvato).

« Art. 3. Sarà in facoltà dei debitori, in qualsivoglia anno del periodo di ammortamento, di anticipare il pagamento della totale rimanenza del loro debito. »

(È approvato).

« Art. 4. Se i debitori non pagassero l'annualità entro i trenta giorni dalla scadenza, saranno sottoposti all'interesse di mora del 6 per cento sulla annualità stessa, da computarsi dal giorno della scadenza. »

**Graziadio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Graziadio.** Vorrei pregare il Governo e la onorevole Commissione di sostituire al tasso di interesse del sei per cento quello del cinque; perchè io non vedo per quale ragione, nel caso di mora, si debba stabilire un interesse maggiore di quello che sarebbe l'interesse ordinario, poichè...

**Pasquali, della Commissione.** È una pena.

**Graziadio.** ... già mi pare che sia sufficiente quella comminata dal susseguente articolo quinto. Aggiungo che, proponendo la correzione di questo articolo 4, propongo anche di conseguenza che sia corretto l'alinea dell'articolo sesto che parla appunto dell'interesse di mora nella misura del sei per cento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

**Pasquali.** Mi pare che ove si riducesse l'interesse al cinque invece che al sei per cento, ciascheduno troverebbe conveniente di non pagare, visto che, pagando l'interesse abituale, il debitore moroso si troverebbe in condizione di ritardare il pagamento quanto più gli tornasse comodo. Aggravando invece l'interesse, il debitore giudicherà più conve-

niente di pagare. Quindi pregherei l'onorevole Graziadio di non insistere nella sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frascara, relatore.** Ebbi l'onore di riferire anche intorno al disegno di legge, presentato nella passata Legislatura, che si riferiva a questo stesso argomento.

In quel disegno di legge, l'interesse per costituire le annualità, nell'articolo primo, era stabilito nella misura del sei per cento. La Commissione interrogò il ministro, e d'accordo con lui stabilì poi di ribassarlo al cinque; ma allora si trattava delle annualità e dell'interesse da corrispondere sul debito. L'interesse, invece, prescritto in questo articolo è una vera penalità.

E perciò non posso che associarmi all'onorevole Pasquali, e pregare il collega Graziadio di non insistere nella sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadio.

**Graziadio.** Mi dispiace di non poter recedere dalla mia proposta, sia per i motivi che ho addotto dianzi, ed anche per un altro motivo che si riferisce ad un'altra legge pendente davanti al Parlamento. Parlo della legge per l'affrancazione delle decime, in cui si parla dell'interesse del cinque per cento: e non è detto che, in caso di mora, questo interesse debba esser portato al sei. Quindi, anche per evitare che vi sieno tali divergenze fra leggi di natura così affine, prego il Governo e la Commissione di accettare il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Prego anch'io l'onorevole Graziadio di non insistere, e di voler ritirare questo suo emendamento, per la riduzione dell'interesse dal sei al cinque per cento.

Si tratta, come dicevano benissimo il relatore e l'onorevole Pasquali, di una penalità. Bisogna che ciascuno paghi il debito che ha contratto, e per conseguenza bisogna far in modo che questa sia una vera penalità per evitare i ritardi; ed anche perchè ogni affare sia prontamente definito ed espletato.

Per queste considerazioni io faccio viva preghiera all'onorevole Graziadio perchè non voglia insistere nella sua proposta.

**Graziadio.** Mi dispiace, ma debbo insistere, e prego il presidente di mettere ai voti il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frascara, relatore.** Quanto alla ragione esposta dall'onorevole Graziadio, che cioè nell'altra legge di affrancamento delle decime, non ci sia questa penalità dell'interesse del sei per cento, io osservo che ora noi ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge che si discute e che si sta formulando. Se poi in altro disegno di legge ci fosse questo che noi reputiamo un errore, si correggerà. Sarebbe veramente ingiusto il dare tante agevolanze a questi debitori; concedere loro di affrancare le prestazioni con annualità eguali comprensive della quota d'ammortamento e dell'interesse al solo cinque per cento; concedere, come si vedrà dall'articolo settimo proposto dalla Commissione, l'affrancamento delle quote minime col solo pagamento del decuplo dell'effettivo valore dell'annualità di un anno, e poi, come se non bastassero queste concessioni, non imporre loro alcuna penalità in caso che non adempiano agli obblighi nuovi che hanno assunti. Imperocchè bisogna considerare che, con questa legge, i debitori cambiano la loro posizione giuridica. L'obbligazione reale scompare, e gli affrancanti vengono a concludere una obbligazione personale, un contratto bilaterale con lo Stato; contratto che sono tenuti ad osservare, come qualunque altro debitore verso un altro contraente.

Faccio quindi istanza all'onorevole Graziadio, di ritirare la sua proposta: perchè quando venisse in discussione l'altro disegno di legge a cui ha accennato, io credo che la Camera, se anche non ci fosse questa disposizione che proponiamo, ve la introdurrebbe.

**Presidente.** Onorevole Graziadio, insiste?

**Graziadio.** Udite le ragioni dell'onorevole relatore, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo 4 di cui fu già data lettura.

(È approvato).

« Art. 5. Se alla scadenza di una rata annuale non fosse compiuto il pagamento della rata antecedente e degli interessi di

mora, l'amministrazione potrà subito ripetere il pagamento del restante suo credito. »

(È approvato).

« Art. 6. Le annualità fisse da pagarsi secondo il diverso periodo di ammortamento, nonchè la somma del residuo credito del Demanio, così nel caso di volontaria anticipazione, come in quello di esazione coattiva a tenore degli articoli 3 e 5, saranno calcolate in base alle tabelle A e B.

« Quando il pagamento delle annualità volontariamente o coattivamente anticipate non sia eseguito nel giorno immediatamente susseguente alla scadenza dell'ultima annualità non scontata, al capitale liquidato in base alla tabella B saranno aggiunti gli interessi 6 per cento dal giorno di detta scadenza a quello del pagamento. »

(È approvato).

« Art. 7. I debitori di prestazioni d'importo non superiore a lire cinque annue, potranno affrancarle pagando in una sola volta un capitale eguale al decuplo della effettiva prestazione di un anno, purchè il pagamento avvenga entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, e fermo l'obbligo di pagare le annualità maturate fino al giorno dell'affrancamento.

« Nel caso previsto da questo articolo il debitore sarà dispensato dalla stipulazione del contratto di affrancamento e l'Amministrazione creditrice provvederà d'ufficio alla cancellazione delle ipoteche o marche livellari, che si trovassero iscritte a garanzia delle annualità affrancate. »

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Prima che l'onorevole presidente metta ai voti questo articolo, gli trasmetto un emendamento al comma secondo, formulato d'accordo con l'onorevole relatore della Commissione.

**Presidente.** L'emendamento proposto dal Ministero, d'accordo con la Commissione, al secondo paragrafo dell'articolo 7 è il seguente:

« Nel caso previsto da questo articolo il debitore sarà ammesso a stipulare l'affrancamento mediante verbale, da compilarsi in semplice forma amministrativa presso il competente ufficio di registro, e da registrarsi in esenzione di tassa. In base al verbale di af-

francazione l'amministrazione creditrice provvederà, ecc.» Il resto, come nel testo della Commissione.

Metto a partito l'articolo 7 con l'emendamento proposto dal Ministero e dalla Commissione.

*(È approvato).*

« Art. 8. Alle affrancazioni stipulate giusta la presente legge saranno nel resto applicabili le norme, i privilegi di tasse e le esenzioni da emolumenti portate dalla legge 29 gennaio 1880 n. 5253 e dal regolamento approvato col Decreto Reale 18 aprile anno medesimo, n. 5405. »

*(È approvato).*

« Art. 8. Durante tre anni dalla pubblicazione della presente legge rimarranno sospese le operazioni dell'alienazione delle prestazioni perpetue. Trascorso il detto termine, le prestazioni non affrancate potranno essere cedute od alienate nei modi stabiliti dalla legge del 29 gennaio 1880 n. 5253 e dall'articolo 4 di quella del 2 luglio 1891 n. 379.

Fino a quando però non sia eseguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme della precitata legge 29 gennaio 1880. »

*È approvato.*

« Art. 10. In ogni ufficio di registro dovrà tenersi affisso e ostensibile al pubblico un avviso che richiami l'attenzione del debitore di annue prestazioni verso il Demanio, sulle agevolanze offerte dalla presente e dalle precedenti leggi, sul termine perentorio stabilito negli articoli 1 e 7 e sulle conseguenze della scadenza di essi indicate nell'articolo 9.

« Copia di tale avviso dovrà essere consegnata insieme alla quietanza a chiunque eseguisca il pagamento di dette annue prestazioni. »

*È approvato.*

« Art. 11. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle affrancazioni già stipulate secondo le norme stabilite nella legge 29 gennaio 1880 n. 5253. »

*È approvato.*

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata pomeridiana.

### Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di Cassazione in Roma.

**Presidente.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di Cassazione in Roma.

Ma non essendo presente il ministro guardasigilli, non può discutersi.

**Pasquali.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pasquali.** Questo disegno di legge fu già discusso ed approvato dalla Camera, e il Senato vi ha portato alcuni emendamenti che credo non possano dar luogo a discussione. Non parmi, quindi, che l'assenza del ministro possa essere di ostacolo acchè si discuta.

Io comprendo tutti gli atti di deferenza all'illustre ministro; ma siccome, essendo egli senatore, la sua presenza non varrebbe neanche ad aumentare il numero dei votanti favorevoli, io prego l'onorevole presidente di voler mettere senz'altro in discussione il disegno di legge.

**Presidente.** Ma se non è presente il ministro!

**Pasquali.** Scusi; se, aperta la discussione generale, qualcuno domanderà di parlare, allora sarà opportuno, parmi, attendere il ministro; ma se ciò non avverrà, mi sembra che si possa procedere nella discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Rosano, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Io vorrei pregare l'onorevole Pasquali di non insistere nella sua proposta, non essendo presente l'onorevole guardasigilli ed essendo ancora lontano da Roma il sotto-segretario di Stato, al quale gli affari domestici non hanno ancora permesso di prendere possesso del suo dicastero.

È un sentimento di delicatezza che l'onorevole Pasquali comprenderà più che io non dica, e che consiglia di rimandare di qualche giorno la discussione di questo disegno di legge. Io non dubito che l'onorevole ministro possa essere lieto dell'accoglimento di questo disegno di legge, ma, ripeto, un sen-

timento di delicatezza dovrebbe indurre tutti a non insistere oggi in questa discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

**Pasquali.** Se si fa questione di delicatezza, non insisterò. Ma avverto che se l'onorevole guardasigilli non avesse voluto dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, indubitatamente avrebbe provocato un Decreto Reale per essere autorizzato a ritirarlo.

Io ho detto per quali ragioni credevo si potesse discutere questo disegno di legge: ma una volta che questo riguardo è invocato da chi potrebbe e dovrebbe, eventualmente, sostenere il disegno di legge...

**Rosano, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Nessuno può sentirsi autorizzato a rappresentare il ministro.

**Pasquali.** ...io non insisto. Credo però che questo ritardo porterà in lungo l'approvazione della legge.

**Presidente.** Si è telefonato al ministro, e, se sarà possibile, si discuterà questo disegno di legge in fin di seduta.

### Discussione del disegno di legge: Condono delle penali e sovrattasse per contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse di registro, di successione, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sui fabbricati.

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per condono delle penali e sovrattasse per contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse di registro, di successione l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sui fabbricati; disegno di legge dichiarato di urgenza.

Domando all'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze se intenda che la discussione si apra sul disegno di legge del Ministero o su quello della Commissione.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

**Presidente.** Non essendovi il relatore, prego l'onorevole Ercole, presidente della Commissione, di rappresentarlo.

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge.** (Vedi *Stam-pato* 175-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono condonate per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di mano-morta, le sopratasse e le pene pecuniarie incorse fino al 22 aprile 1893 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge; purchè entro tre mesi dalla detta pubblicazione i contravventori paghino integralmente le tasse se dovute, ed in quanto sia possibile adempiano alle formalità prescritte.

« Qualora le dette sopratasse e penali, incorse al 22 aprile 1893, fossero state pagate in seguito ad atti esecutivi o per evitare altre sopratasse, saranno restituite purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Prego la Commissione di volere accettare due emendamenti a questo articolo. Il primo consiste nella cancellazione della particella *se*, dove è detto: *paghino integralmente le tasse*.

**Ercole, della Commissione.** Sta bene!

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** L'altro emendamento è al secondo capoverso, dove è detto: « Qualora le dette sovrattasse penali, incorse al 22 aprile 1893, fossero state pagate » proporrei di aggiungere: *dopo tale giorno*.

**Presidente.** Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su questi due emendamenti proposti dal sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Ercole, presidente della Commissione.** Debbo innanzi tutto dichiarare che il disegno di legge in discussione fu studiato e formulato di accordo col ministro Grimaldi, a cui fu mandato il testo, che egli approvò intieramente.

Questa è la prima volta, e ne do lode al ministro proponente, che si fa una legge esplicativa di un decreto di amnistia.

Mi duole che non siano presenti il relatore, onorevole Clementini, e l'onorevole Meccacci, così competenti nella materia e gli altri membri della Commissione i quali hanno cercato di per fare che questa legge riuscisse tale da servire di norma per l'avvenire.

Se il ministro avesse fatto qualche osservazione prima che venisse presentata la re-

lazione, la Commissione ne avrebbe certamente tenuto conto; ma è difficile ch'essa possa pronunciarsi sopra emendamenti improvvisati.

Ad ogni modo il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole sotto-segretario di Stato non è che la correzione di un errore di stampa e quindi non vi è difficoltà di accettarlo.

In quanto al secondo pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato di dare spiegazioni sulla sua portata affinché la Commissione possa pronunciarsi.

*Voce.* È giunto il relatore.

**Presidente.** L'onorevole Clementini ha facoltà di parlare.

**Clementini, relatore.** L'onorevole sotto-segretario di Stato, forse, non conosce gli accordi presi con l'onorevole ministro del tesoro, che è intervenuto in seno alla Commissione e ha accettato il testo di questo articolo primo nei termini in cui fu proposto, e cioè, nel senso appunto che coloro i quali [avessero dovuto pagare le sopratasse dopo il 22 aprile, per effetto di atti esecutivi o per evitare altre sopratasse, avrebbero diritto alla restituzione, qualora, però, la restituzione fosse chiesta entro tre mesi, dalla pubblicazione della legge, con la prova dell'eseguito pagamento.

Non s'indusse, però, la Commissione ad estendere cotesto beneficio anche a coloro, i quali abbiano pagato, spontaneamente, la tassa e sopratassa per ottenere la registrazione dell'atto a fine di avere libero l'accesso ai tribunali per l'esercizio delle loro azioni, od ottenere il certificato di pagamento della tassa di successione per poter in base a titoli ereditari far valere la qualità ereditaria avanti i tribunali e gli uffici amministrativi. Il concetto della Commissione e dell'onorevole ministro del tesoro era quello di accordare cotesto beneficio a coloro, che avessero dovuto pagare la sopratassa per effetto di atti esecutivi o per evitare l'applicazione di altra sopratassa, e cioè di quella per ritardato pagamento, come avviene nel caso di omessa o ritardata denuncia di successione e di ritardato pagamento della tassa; infatti supposto che un contribuente al 22 aprile 1893 fosse incorso in contravvenzione per non aver denunciata la successione nei quattro mesi, la sopratassa incorsa per la omessa denuncia sarebbe stata aggravata della sopratassa per ritardato pagamento qualora entro i sei mesi dall'apertura della successione non

fossero pagate la tassa e la sopratassa di successione. Ma questo non si poteva fare senza quello. Quindi, molte volte, omettendosi il pagamento della tassa e della sopratassa si incorreva anche nella multa per ritardato pagamento oltre due mesi.

Ecco la fattispecie che si è presa in considerazione in codest'aggiunta: evitare che i contribuenti che furono costretti a pagare dopo il 22 aprile coattivamente in seguito ad atti esecutivi o per non sottostare ad altre penalità, sopratasse e penali incorse fino a quel giorno, non possano essere fiscati del diritto alla restituzione.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze desidera parlare?

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Mi pare che l'onorevole relatore Clementini abbia esposto benissimo il concetto dell'emendamento in discussione.

Le sopratasse e penali incorse al 22 aprile 1893, quando fossero state pagate in forza di atti coattivi sono condonate.

A meglio chiarire la dizione dell'articolo, il Ministero aggiunge semplicemente « pagate dopo tale giorno, cioè dopo il 22 aprile. » L'aggiunta secondo me facilita la intelligenza dell'articolo ed è del tutto conforme alle spiegazioni date testè dal relatore della Commissione. Per ciò prego l'onorevole presidente, giacchè siamo ormai tutti d'accordo, di volerla senz'altro mettere a partito.

**Presidente.** Rileggo l'articolo emendato del Governo d'accordo colla Commissione:

« Art. 1. Sono condonate per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di mano-morta, le sopratasse e le pene pecuniarie incorse fino al 22 aprile 1893 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge; purchè entro tre mesi dalla detta pubblicazione i contravventori paghino integralmente le tasse dovute, ed in quanto sia possibile adempiano alle formalità prescritte.

« Qualora le dette sopratasse e penali incorse fino al 22 aprile 1893, fossero state pagate dopo tale giorno in seguito ad atti esecutivi o per evitare altre sopratasse, saranno restituite, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Pongo a partito l'articolo così emendato. Chi lo approva sorga.

(È approvato).



« Art. 2. Sono condonate le sopratasse liquidate od iscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od infedele denuncia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 giugno 1873, n. 1444, e dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1889, n. 6214.

« Non saranno applicate le sopratasse già incorse al 22 aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissione od infedeltà di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purchè in quest'ultimo caso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione. »

(È approvato).

« Art. 3. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, nel caso previsto dall'articolo 2 del Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193, potrà farsi una sola domanda od una sola voltura catastale in testa dell'attuale possessore, a condizione che in detta domanda vengano indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti dopo la pubblicazione della legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto alla esazione delle tasse di registro e di successione, a tenore di legge dovute pei detti trasferimenti o passaggi intermedi. »

L'onorevole Ruggieri Ernesto ha facoltà di parlare.

**Ruggieri Ernesto.** Pregherei la Commissione ed il sotto-segretario di Stato di accettare un emendamento, cioè, di estendere a sei mesi il tempo utile per la regolarizzazione delle volture catastali. Consideri la Commissione che si tratta di una disposizione che va specialmente a beneficio dei piccoli possidenti. Si noti di più che la mancanza di questa regolarizzazione dipende in generale dai notari. Riterrei, perciò, opportuno di dare una agevolezza maggiore, estendendone il termine; cosa che non reca danno alla legge, poichè con la regolarizzazione di queste volture, resta impregiudicato il diritto dello Stato al pagamento delle tasse di successione e di registro. Potrebbe fare ostacolo la diversità del termine di sei mesi se si trattasse di vere e proprie multe, incorse da persone che potevano anche avere cattiva volontà di pagare, ma nel caso presente si tratta di omissioni che, ordinariamente, dipendono da mancanza di cognizioni, quasi direi in buona fede.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Clementini, relatore.** La Commissione ha creduto, nell'interesse del contribuente, di modificare l'articolo 3, come viene proposto.

Il Governo fu molto liberale nel proporre che quei contribuenti che, per effetto del decreto di condono del 22 aprile 1893, furono posti in condizione di effettuare le volture, senza pagamento delle multe, potessero ottenere pieno questo beneficio, col provvedere alle volture di tutti i passaggi intermedi. Una delle grandi difficoltà per le quali i piccoli proprietari non ottemperavano all'obbligo della voltura era questa, che per tutti i passaggi intermedi, avvenuti, precedentemente, non era stata pagata nè la tassa di registro o di successione, nè era stato provveduto alle volture, e quindi si era incorso nelle multe comminate dalla legge 11 agosto 1870 per omessa voltura. Quindi, saggiamente il Governo propone, in via eccezionale e straordinaria, che, con un solo atto di voltura, si provveda anche a tutte le volture ed ai passaggi intermedi. Ma sorgeva una questione sul termine. Codesto beneficio andrebbe a cessare col 22 luglio, per effetto del decreto di condono del 22 aprile 1893; e non si sapeva se, al 22 luglio, il disegno di legge che si sta discutendo potesse essere tradotto in legge dello Stato; e quindi, questo vantaggio che si voleva dare al contribuente, sarebbe stato ristretto a pochi giorni o forse non avrebbe potuto esser posto in atto a favore del contribuente stesso.

La Commissione pertanto ha creduto utile di far decorrere il termine dei tre mesi, in cui il contribuente può valersi di codesto beneficio, dalla pubblicazione della legge, avendo già l'affidamento dell'onorevole ministro, che, quando sarà pubblicata questa legge, provvederà anche alla proroga del termine stabilito dal Decreto 22 aprile 1893; proroga, del resto, che è necessaria, qualora si voglia rendere effettivo il beneficio a favore del contribuente. Imperocchè può darsi il caso, come avviene oggi, che alcuni, potendo invocare l'applicazione del Decreto 22 aprile 1893, per quanto si riferisce alle contravvenzioni delle leggi sul bollo, si rechino all'ufficio di registro, con atti in contravvenzione al bollo, per ottenere la regolarizzazione di questi atti senza il pagamento delle multe di bollo; siccome questi atti sono poi in contravvenzione

anche alla legge di registro, così essi non ottengono il condono delle multe sul bollo, se non pagano anche le multe e soprattasse di registro. Ora, è necessario che il termine stabilito dal Decreto del 22 aprile 1893 sia prorogato di quel tanto che occorre, per raggiungere il termine dei tre mesi dalla pubblicazione di questa legge onde possano contemporaneamente essere regolarizzati gli atti in contravvenzione tanto nei riguardi della tassa di bollo quanto della tassa di registro.

L'onorevole collega Ruggieri E. che ha fatto la proposta di estendere questo termine a sei mesi, si convincerà che il termine dei tre mesi del Decreto 22 aprile 1893 viene, già, esteso a cinque mesi, od a quattro e mezzo, e, forse, anche a sei, se questo disegno di legge non sarà, prontamente, discusso ed approvato dal Senato.

Perciò lo scopo che induce l'onorevole collega a proporre questo prolungamento del termine, per necessità di cose, viene già ad essere raggiunto.

I contribuenti, fin dalla pubblicazione del Decreto 22 aprile 1893, sapevano che potevano valersi di codesta facoltà, e che dovevano predisporre tutti gli atti necessari per effettuare codeste volture; ora sono già passate parecchie settimane, ed io credo che, con la proroga ammessa dall'articolo 3 del disegno di legge i contribuenti verranno ad avere quattro mesi e mezzo, o forse anche cinque per la regolarizzazione delle volture catastali.

La Commissione, quindi, mantiene l'articolo 3 come è formulato; sempre inteso che debba avere effetto l'affidamento del Governo che il termine prescritto dal Decreto 22 aprile 1893 sia prorogato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Facheris.

**Facheris.** Dopo le dichiarazioni del relatore, non avrei più ragione d'interloquire.

Ma devo dichiarare che l'affidamento per la proroga, nulla toglie all'importanza della proposta dell'onorevole Ruggieri.

In materia di volture catastali, oltre le ragioni già esposte dal relatore, bisogna, per misurarne la portata, tenerne presente un'altra ed è questa. Sta bene che si possano riunire più volture catastali, ma bisogna pensare che, nella gran parte dei casi, le domande di voltura riflettono diverse Provincie, diversi luoghi, e quindi devono passare da ufficio

ad ufficio, e si richiede perciò una grande perdita di tempo.

I tre mesi, sia pure che decorrano dalla pubblicazione della presente legge, non costituiscono un termine sufficiente, ed è troppo breve per l'importanza del caso.

Prendendo atto della dichiarazione formale che ai tre mesi farà seguito una proroga, insisterei, però, perchè la proposta dell'onorevole Ruggieri, ove lo consenta la Commissione ed il Governo, sia convertita in un ordine del giorno da approvarsi dalla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Clementini, relatore.** La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare in questo senso un ordine del giorno, per dare una maggiore autorità all'affidamento dato dall'onorevole ministro.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario per le finanze ha facoltà di parlare.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** L'onorevole relatore ha dato sufficienti spiegazioni circa la proposta, o per meglio dire il desiderio espresso dall'onorevole Ruggieri. In verità dovendosi coordinare tanto il termine ammesso dal decreto del 22 aprile quanto l'altro termine che dovrà decorrere dalla pubblicazione della legge, vedrà facilmente l'onorevole Ruggieri che il termine non è di tre mesi, ma potrebbe estendersi di fatto anche a sei.

Per conseguenza a me pare che egli possa essere soddisfatto e contentarsi del termine enunciato nel presente disegno di legge, termine che comincerà a decorrere dal giorno della pubblicazione della legge stessa.

All'onorevole Facheris dirò poi che è vero che alcune volture catastali richiedono molto tempo, prima di essere compiute, ma d'altra parte egli deve pur considerare che qui non si tratta effettivamente di soli tre mesi, ma, come ha detto anche l'onorevole relatore, di un termine molto più lungo. D'altronde se i contribuenti hanno un beneficio, converrà pure che si diano premura di adempiere gli obblighi che impone la legge, nel termine prescritto.

Spero quindi che l'onorevole Facheris vorrà tener conto di questa considerazione.

In quanto poi alla domanda che tanto il relatore, quanto l'onorevole Facheris fanno per la promulgazione di un Decreto Reale

che metta in relazione il termine del decreto del 22 aprile, con l'altro della pubblicazione della legge, il Ministero non ha ragione di negarlo, anzi è suo dovere di farlo, appunto perchè i due termini non siano fra loro in contraddizione.

Se la Camera vuol presentare un ordine del giorno, il Ministero non si opporrà certamente, ma io credo che le assicurazioni date dal relatore e da me, siano sufficienti per dissipare ogni dubbio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Facheris.

**Facheris.** Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Lanzara non mi soddisfano completamente, perchè l'opinione da me emessa è basata su un fatto concreto.

Io posso assicurare l'onorevole Lanzara che, pur volendosi sollecitare una pratica di voltura in tempi normali, e seguendo passo passo la legge vigente, quando vi sono molti mappali e le proprietà del contribuente sono in diversi luoghi, sono necessari, anzi indispensabili, più che tre mesi. Senza aggiungere che, se si devono regolarizzare e registrare scritture, il periodo concesso si riduce a molto meno.

Dunque prendo atto dell'affidamento che il termine di tre mesi sarà poi prorogato, e voterò il presentato ordine del giorno in questo senso, pregando la Camera di votarlo, e, ripeto, creda l'onorevole sotto-segretario di Stato, che tre mesi non sono sufficienti, anche per il contribuente più premuroso, specie quando si tratti di diversi numeri catastali posti in diversi luoghi.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** L'onorevole Facheris cita un fatto singolare...

**Facheris.** Che si ripete tutti i giorni.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** ...e trattandosi di casi speciali non c'è ragione di fissare un termine molto più lungo di quello che il Governo e la Commissione propongono.

D'altra parte qui si tratta non di una proroga, ma, come già ho dichiarato, di mettere in corrispondenza tanto il termine del decreto del 22 aprile 1893, quanto il termine che comincerà a decorrere dalla pubblicazione della presente legge. Ora col mettere in confronto queste due date, l'onorevole

Facheris otterrà ciò che desidera senza che ci sia bisogno di modificare il disegno di legge.

**Ruggieri Ernesto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Ruggieri Ernesto.** Io aveva fatto la mia proposta di prolungare il termine dei tre mesi col convincimento che il sotto-segretario di Stato avrebbe promesso di dare una proroga. Ma sento ora che non si tratta di una vera proroga, ma che essa deve esser la conseguenza di un coordinamento di diversi decreti. Mi pare che in questo caso sarebbe più opportuno concedere il termine di 6 mesi, anzichè di 3, anche per altre considerazioni.

Avete posto in questa legge il termine di 3 mesi per il condono delle multe per gli atti di registro e successione, ed avete fissato lo stesso termine per le volture catastali.

Ora mentre un pagamento di tassa di registro si fa immediatamente, una voltura non si fa se non procedono ordinariamente le operazioni catastali e l'opera del perito, quindi per la prima operazione tre mesi sono anche troppi, ma per la seconda sono insufficienti; giacchè trattasi di un atto diverso, che importa in sè stesso una complicazione di diverse operazioni, che spesse volte dipendono da terze persone, dall'opera dei periti.

Per il che, data la differenza delle operazioni necessarie, data la differenza della natura degli atti, io credo opportuno che il termine fissato dall'articolo 3 sia allargato.

E d'altra parte domando, quale è il danno che può derivare dal prolungamento del termine?

Il vantaggio esiste certamente, ed esiste a pro dei piccoli possidenti; a favore appunto di quella classe che si è cercato, a parole sovente e qualche volta anche in fatto, di beneficiare.

Ora, se danno non ce n'è, se c'è vantaggio positivo nel prolungare il termine, perchè non lo si prolunga?

Credo anche che si potrebbe venire ad un termine di conciliazione, che potrebbe esser questo.

Non volete darmi i sei mesi? Datemene cinque; ma io tengo molto che il termine per il condono delle multe precedenti ed il termine per queste operazioni sia diverso, ap-

punto per la diversa natura delle operazioni che si devono eseguire.

Confido quindi che la Commissione ed il sotto-segretario di Stato, visto che non c'è nessun danno a prorogare questo termine, ma c'è anzi un vantaggio, vogliano consentire a quanto ho domandato, e presento un apposito emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Sarei molto lieto di poter contentare l'onorevole Ruggieri ed accettare il suo emendamento, ma io lo prego di considerare che già dal 22 aprile ad oggi è scorso più di un mese...

**Ruggieri Ernesto.** Ma finora non si è potuto presentare la voltura.

**Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Se la legge sarà pubblicata fra un altro mese egli otterrà di fatto i cinque mesi che desidera; quindi è inutile prescrivere un termine più lungo nella legge.

**Presidente.** L'onorevole Ruggieri Ernesto insiste?

**Ruggieri Ernesto.** Sissignore.

**Presidente.** Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ruggieri Ernesto perchè il termine sia prorogato a cinque mesi.

*(Fatta prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Ruggieri Ernesto è approvato).*

Ora metto a partito l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato,

« Art. 3. Entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, nel caso previsto dall'articolo 2 del Regio Decreto 22 aprile 1892, n. 193, potrà farsi una sola domanda od una sola voltura catastale in testa dell'attuale possessore, a condizione che in detta domanda vengano indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti dopo la pubblicazione della legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali, e salvo ed impregiudicato il diritto alla esazione delle tasse di registro e di successione a tenore di legge dovute pei detti trasferimenti o passaggi intermedi. »

*(È approvato).*

Nella seduta pomeridiana si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

## Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, passeremo alla discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione in Roma (99-B) (*Emendato dal Senato*).

Si dà lettura del disegno di legge.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 99-B).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

**Rizzo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rizzo.** Poichè siamo in tema di Cassazione mi permetta l'onorevole guardasigilli di rivolgergli la stessa interrogazione, che io ho indirizzato al suo onorevole predecessore nella seduta del 17 febbraio 1893.

In quella tornata io gli domandai se persisteva nell'intendimento, che aveva manifestato, di presentare alla Camera un disegno di legge sulla unificazione della Cassazione civile; e l'onorevole Bonacci ebbe la cortesia di rispondermi queste parole: « quanto alla domanda che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo, gli dichiaro che persisto nel proposito di presentare al Parlamento, al più presto, la legge per la unificazione delle Corti di cassazione in materia civile. »

Dopo quella seduta del 17 febbraio, altri avvenimenti sono sopraggiunti, e l'onorevole Bonacci nella discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ha esposto i suoi intendimenti circa la riforma in materia giudiziaria, indicando quale era il congegno, che egli intendeva di proporre per la magistratura suprema

Il presidente del Consiglio, giorni sono, nell'annunziare la modificazione avvenuta nel Gabinetto, ha dichiarato che il programma del Governo rimaneva inalterato. Ed io spero che l'illustre magistrato, che presiede ora all'amministrazione della giustizia, non troverà indiscreta la domanda che io gli rivolgo, di esporre cioè le sue idee, intorno agli intendimenti che egli ha circa l'ordinamento della magistratura suprema.

Io non gli domando se intenda di presentare un disegno di legge sull'unificazione della

Cassazione civile; gli domando se egli intenda di presentare un disegno di legge sul riordinamento della magistratura suprema.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Eula, ministro di grazia e giustizia.** Io dichiaro per tutta risposta che intendo di presentare un disegno di legge per il riordinamento della magistratura. Però fo le opportune riserve per quanto ha riguardo alla unificazione della Cassazione in materia civile. È verissimo quanto ha osservato il presidente del Consiglio, che il programma del Ministero è inalterato, ma s'intende politicamente; e ciò non vuol dire che tutti i disegni di legge che il mio egregio predecessore ha presentato, debbano essere conservati perfettamente quali sono. Ciò dipenderà da uno esame speciale che mi propongo di farne.

Ritengo che ci sia qualche cosa da fare prima di pensare alla unificazione della Cassazione in materia civile. Ritengo che sia ad esempio, necessario di proceder prima alle riforme ordinarie nell'amministrazione della giustizia suprema, e poi si potrà risolvere questo importante problema. Quando si sarà provveduto ad altri bisogni allora si esaminerà se sarà il caso, a seconda delle circostanze, se si dovrà provvedere anche alla unificazione della Cassazione civile.

Per ora, ripeto, su questo punto io non ho ancora preso alcuna deliberazione, e probabilmente non la prenderò per qualche tempo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

**Rizzo.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, la quale è tanto più ragionevole, inquantochè non c'è davanti alla Camera un disegno di legge sulla unificazione della Cassazione civile, e quindi è molto legittima la riserva ch'egli ci ha annunziato di voler esaminare e ponderare la questione. Del resto alla domanda che gli ho indirizzato egli ha risposto con la precisione che in lui è abituale. Io non gli ho domandato se egli intende di presentare un disegno di legge sulla unificazione della Cassazione civile; ma se egli intende di presentare un disegno di legge sull'ordinamento della Magistratura suprema, ed egli a questa domanda ha dato la risposta, che io attendeva.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

« La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni;

« La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d'accusa, e delle Corti d'assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale, della rimessione delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione, nonchè dei ricorsi che impugnano sentenze delle Corti appello, dei tribunali o delle preture in quanto hanno pronunciato su reati preveduti da leggi speciali, ancorchè le impugnano pure in quanto hanno pronunciato su reati preveduti dal Codice penale; la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

« Proposta dalle parti o sollevata di ufficio questione, se il ricorso sia di competenza dell'una o dell'altra sezione, sarà preliminarmente risolta dalla Corte a sezioni riunite, in Camera di Consiglio, con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero. »

(È approvato).

« Art. 2. Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per Decreto Reale.

« Contemporaneamente all'attuazione della presente legge, la ripartizione del personale nelle sezioni stabilita pel corrente anno, potrà essere, per Decreto Reale modificata. »

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

### Approvazione di un disegno di legge per maggiori assegnazioni e relative diminuzioni in alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 237,000 su alcuni capitoli, e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93.

Si dia lettura del disegno di legge.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge.** (Vedi Stampato 183-A).

**Presidente.** È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, rileggo l'articolo unico:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 237,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Si dia lettura della tabella dei capitoli.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:**

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e delle corrispondenti diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93.

Capitoli		Somma
Num.	DENOMINAZIONE.	
<b>Maggiori assegnamenti.</b>		
12	Personale straordinario nell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste; sergenti e portalettere in prova . . . . .	70,000
26	Rimborso del valore dei francobolli accettati come depositi di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti. Reali Decreti 18 febbraio 1883, N. 1216, e 25 novembre detto anno, N. 1693. Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, N. 6839 ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	36,000
29	Personale temporaneo nell'Amministrazione centrale e provinciale dei telegrafi e spese di surrogazione. . . . .	45,000
30	Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2 <sup>a</sup> classe ed ai fattorini, in ragione di telegrammi ( <i>Spese d'ordine</i> ). . . . .	60,000
39	Indennità per tramutamenti, missi ni, visite di ispezione ed altre indennità diverse.	20,000
41	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati, per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	6,000
		237,000
<b>Diminuzioni di stanziamento.</b>		
8	Ministero — Spese d'ufficio. . . . .	4,000
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. . . . .	1,000
11	Personale di ruolo nell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	35,000
16	Retribuzioni ai procacci ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	15,000
18	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. . . . .	18,000
22	Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). . . . .	12,000
23	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	16,000
25	Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	1,000
27	Rimborsi eventuali. Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	20,000
28	Personale di ruolo nell'Amministrazione centrale e provinciale dei telegrafi ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	14,000
31	Pernottazioni ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	2,000
32	Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche. Acquisto, trasporto di materiale e dazio. . . . .	30,000
33	Spese telegrafiche per conto di diversi ( <i>Spesa d'ordine</i> ). . . . .	53,000
34	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini. . . . .	1,000
35	Spese di pigione per gli uffici delle poste e dei telegrafi ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	15,000
		237,000

**Presidente.** Trattandosi di un articolo unico, non occorre parlo a partito.

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

**Approvazione di un disegno di legge per maggiori assegnazioni e relative diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli del bilancio del Ministero della marina.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per lire 808,500 e di diminuzioni di stanziamenti per egual somma su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1892-93.

Si dia lettura del disegno di legge.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge.** (Vedi Stampato 185-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, rileggo l'articolo unico:

« *Articolo unico.* Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 808,500 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Si dia lettura dei capitoli.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:**

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli, e delle corrispondenti diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa della marina per l'esercizio finanziario 1892-93.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
<b>Maggiori assegnazioni.</b>		
9	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie . . . . .	2,000
10	Spese causali. . . . .	1,500
33	Carbon fossile per la navigazione . . . . .	800,000
35	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina . . .	5,000
		808,500
<b>Diminuzioni di stanziamento.</b>		
1	Ministero — Personale ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	14,000
15	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). .	20,000
16	Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3 <sup>a</sup> — Spese di visite e perizie per la cauzione di detta legge ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	400,000
18	Stato maggiore generale della regia marina . . . . .	60,000
20	Corpo di commissariato militare marittimo . . . . .	14,000
24	Personale civile tecnico. . . . .	28,500
25	Personale contabile. . . . .	12,000
27	Servizio semaforico — Personale, spese d'ufficio e pigioni ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	40,000
29	Viveri a bordo ed a terra. . . . .	150,000
30	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione . . . . .	30,000
34	Servizio idrografico — Personale . . . . .	15,000
52	Assegni di aspettativa e disponibilità ( <i>Spese fisse</i> ). . . . .	25,000
		808,500

**Presidente.** Trattandosi di un articolo unico, non lo metto a partito.

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Essendo esaurito l'ordine del giorno di questa mattina, tolgo la seduta.  
La seduta termina alle 11.35.

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.